

COMUNE DI SEGARIU (VS)

Revisione periodica delle partecipazioni

(ai sensi dell'art. 20 del d.Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica")

SOMMARIO

<u>I - INTRODUZIONE GENERALE</u>	
1. Premessa	
2. Revisione delle partecipazioni	
3. Finalità istituzionali.....	
<u>II – LE PARTECIPAZIONI DELL’ENTE</u>	
<u>III – LA REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI</u>	
• 1 - G.A.L. “Alta Marmilla e Marmilla società consortile arl;	
• 2 -Cisa Service s.r.l.;	
<u>CONCLUSIONI</u>	

- **I - INTRODUZIONE GENERALE**

- **1. Premessa**

La Legge 7 agosto 2015, n. 124 (*“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”*), detta anche *“Legge Madia”*, interviene su molteplici aspetti d’interesse per gli Enti Locali, toccando temi di cruciale importanza come i servizi pubblici locali, la dirigenza e l’Anticorruzione.. Nell’ambito del Capo IV – *“Deleghe per la semplificazione normativa”* – l’art. 18 della stessa legge stabilisce che dovrà essere adottato un Decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle Amministrazioni pubbliche con il precipuo fine di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa, la tutela e la promozione della concorrenza.

Il Decreto Legislativo n. 175/2016 del 19 agosto 2016 denominato *“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”* (T.U.S.P.), successivamente integrato e modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017, contiene un riordino della disciplina delle partecipazioni societarie detenute dalle amministrazioni pubbliche.

- **2. Finalità istituzionali**

- L’oggetto *“composito”* del testo unico è riassunto nell’art. 1, commi 1 e 2, ove si precisa che *«Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica»*.

Ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”.

- **II – Le partecipazioni dell'ente**

Il comune di Segariu detiene le seguenti partecipazioni in organismi, enti e società:

- G.A.L. “Alta Marmilla e Marmilla società consortile arl;
- Cisa Service s.r.l.;
- Consorzio Turistico Sa Corona Arrubia;
- EGAS (Ente di Governo dell'ambito della Sardegna) - EX AATO

La revisione di cui al TUPS ha per oggetto le sole partecipazioni detenute in società di capitale per cui sono escluse le ultime due.

- **1 - G.A.L. "Alta Marmilla e Marmilla società consortile arl;**

Codice fiscale 01129830954

Capitale sociale: 162.670,42 euro

Quota di partecipazione: 1,84%

Tipo di partecipazione: diretta

Durata della partecipazione: 31.12.2050

Il Comune di Segariu con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26 MAGGIO 2009 ha aderito al G.A.L. **Alta Marmilla e Marmilla società consortile arl** con una sottoscrizione societaria pari ad €. 3.000,00. Ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 i gruppi d'azione locale elaborano ed attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, in coerenza con i piani di sviluppo regionale e nazionale. Pertanto la motivazione della sottoscrizione societaria trova fondamento nella partecipazione ai Programmi Comunitari di sviluppo 2014/2020 per i quali era necessario che i soggetti interessati si costituissero in G.A.L. Tale possibilità è espressamente prevista dall'art. 4, comma 6, del Testo Unico in materia di di società a partecipazione pubblica.

Il Comune di Segariu ha sottoscritto ufficialmente la propria partecipazione al capitale sociale della società in data 17/03/2016.

Risultato d'esercizio		
2015	2016	2017
+ € 16.537,00	€ -9.608,00	+ € 21.948,00

- **2 - CISA SERVICE Srl**

Partita IVA : 02780500928

Capitale sociale: 115.000,00

Quota di partecipazione: 4,35%

Tipo di partecipazione: diretta

Durata della partecipazione: 31.12.2050

La società CISA SERVICE SRL , ha come oggetto principale lo svolgimento del servizio di depurazione e lo svolgimento del servizio di compostaggio e di gestione della parte umida dei rifiuti solidi urbani .

Il Comune di Segariu con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 19.12.2002 ha aderito al CISA SERVICE spa, (trasformatasi poi in CISA SERVICE Srl) con una sottoscrizione societaria pari ad €. 5.090,00. La partecipazione alla società Cisa Service spa, come risulta dalla delibera del C.C. N. 78/2002, trovava fondamento nella possibilità di conseguire una maggiore economicità, efficacia ed efficienza del servizio prestato con riferimento alla gestione del servizio idrico integrato di acquedotto, fognatura, depurazione e smaltimento delle acque reflue ;

Risultato d'esercizio		
2015	2016	2017
€ PAREGGIO	€ PAREGGIO	€ PAREGGIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Mario Ardu

- **Conclusioni**

- **G.A.L. Alta Marmilla e Marmilla società consortile arl**

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione alla società consortile in oggetto costituita in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013, possibilità espressamente prevista dall'articolo 4, comma 6, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

- **Cisa Service srl**

E' intenzione dell'amministrazione dismettere la partecipazione alla società in quanto non strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Tale fattispecie rientra nella lettera a), comma 2 dell'articolo 4 del TUPS.

Il Sindaco

f.to Fenu Andrea